



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVI CIVILE

in funzione di

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Giudice dr.ssa Flora MAZZARO

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il giudice designato, dott.ssa Flora Mazzaro;

sciogliendo la riserva assunta, nel procedimento cautelare *ante causam* iscritto al n. 27871/20,
promosso da

Parte_1 **GIUDIZIALE N. 241/2023** **Parte_2** **(C.F./P.IVA** **P.IVA_1** **)**,
in persona del Curatore, Dott. **Parte_3** con l'Avv. Ernesto Benedettelli
RICORRENTE

CONTRO

Controparte_1 , con Avv. Vladimiro Mazzocchi

Controparte_2 , con l'Avv. Daria Grimani

CP_3 , con l'Avv. Vipsania Andreicich

CP_4 , con l'Avv. Francesco Amerigo **CP_** **[...]**

[...]

Controparte_6 , con l'Avv. Pierluigi Baccarini

Controparte_7 , con l'Avv. Germano Giannella

CORDOPATRI Marina, con gli Avv.ti Mario Bussoletti ed Ermanno La Marca

RESISTENTI

premesse in fatto:

-Con ricorso *ante causam* ex art. 671 c.p.c., la liquidazione giudiziale n. 241/2023 **Parte_2**
[...] esponeva che:

- al 28/06/2018, il CdA della CP_8 era composto da Controparte_7 (Presidente), CP_4 e Marina Cordopatri (Consiglieri), mentre il Collegio Sindacale era composto da Controparte_2 (Presidente), Controparte_1 e CP_3 (Sindaci);
 - il 09/06/2020, l'assemblea dei soci aveva deliberato: la revoca dell'aumento di capitale sociale; la trasformazione da CP_8 a Parte_2 la messa in liquidazione dell'ente;
 - in data 1/9/2020, CP_6 della CP_6 era stato nominato liquidatore della Parte_2
 - con sentenza n. 241, depositata in data 23/06/2023, il Tribunale di Roma aveva dichiarato aperta la Liquidazione Giudiziale della Parte_2 ;
 - il Curatore aveva chiesto ad amministratori, sindaci e liquidatore le scritture contabili dal 2016 al 2019 e di giustificare l'acquisto del software "USCE", apposto in bilancio per € 4.479.012,00;
 - tuttavia, i medesimi non avevano dato chiarimenti, né consegnato alcunché;
 - l'Ufficio Fallimentare non aveva potuto ricostruire il patrimonio della Parte_2 ;
 - la Curatela aveva acquisito le movimentazioni dei rapporti di c/c postale, del periodo ottobre 2017-giugno 2018, intestati a CP_7 Controparte_9 Parte_2 e Testimone_1 fornitore del software USCE e amministratore della Europe Contact S.r.l.;
 - da tali movimentazioni era emerso che a ottobre-novembre 2017, CP_7 con l'ausilio di Tes_1 aveva simulato: un aumento di capitale sociale della CP_8 per € 4,1 mln.; l'acquisto da parte della CP_8 da Tes_1 di un software USCE del valore di € 4,1 mln; ricavi della CP_8 per € 1.500.000,00 per vendite di servizi alla Europe Contact S.r.l.;
 - invero, la Curatela si era avveduta che CP_7 con la complicità di Tes_1 ad ottobre 2017, operando sul proprio c/c postale n. 001039197940, sul c/c postale n. 001039321102 (intestato alla Controparte_9 e sul c/c postale n. 001039354764 (intestato alla Parte_2 aveva eseguito 21 operazioni di "postagiorno", utilizzando sempre la provvista di € 200.000,00;
 - l'operazione mirava a dissimulare il dissesto economico in cui la società versava dal 2017;
 - inoltre, il 27/11/2017, CP_7 aveva registrato in bilancio ricavi fittizi per € 1,5 mln., per dissimulare le perdite subite da Parte_2 e la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, con la complicità di Tes_1 e grazie metodo del postagiorno in circolarità;
 - pertanto, si era reso necessario rettificare i bilanci della Parte_2
 - era emerso che, al 31/12/2017, l'ente presentava un patrimonio netto per - € 1.012.772,47;
 - quindi, si era verificata la causa di scioglimento prevista dall'art. 2484, n. 4 c.c.,
 - ciò nonostante, nel 2017 né il CdA né il Collegio Sindacale avevano assunto i provvedimenti di cui agli artt. 2447 e 2485 c.c., danneggiando la società e i creditori sociali;
 - inoltre, il 17/11/2017, CP_7 quale Presidente del CdA e per conto della la Parte_2 aveva acquistato, per € 70.761,00, un elicottero leggero, estraneo all'oggetto sociale;
 - dopo il 2018, la Parte_2 aveva ommesso di redigere e depositare i bilanci;
 - poi, CP_7 aveva sottratto l'azienda alla Parte_2 attribuendola alla Sogeea Advisory S.r.l.;
 - pertanto, il Presidente del CdA, i componenti del CdA e i membri del Collegio Sindacale erano gravemente responsabili per i danni arrecati alla società ed ai creditori sociali;
 - la Curatela intendeva procedere per far accertare la responsabilità di:
- a) Controparte_7 nella qualità di Presidente del CdA, per aver compiuto operazioni fraudolente e proseguito l'attività sociale malgrado il verificarsi della causa di scioglimento; invero, egli: sebbene al 31/12/2017 il patrimonio netto della società fosse negativo, anziché palesare nel bilancio al 31/12/2017 il dissesto dell'ente e assumere i provvedimenti ex art. 2483 ter c.c., aveva effettuato operazioni fittizie finalizzate ad occultare le perdite, l'azzeramento del capitale sociale ed il verificarsi di una causa di scioglimento; infatti, egli aveva: simulato l'aumento di capitale sociale per € 4,1 mln, simulato l'acquisto del software USCE per € 4,4 mln, dichiarato in bilancio crediti inesigibili per oltre € 3,7 mln e ricavi inesistenti per almeno € 1,5 mln, capitalizzato inesistenti "lavori su ordinazione" per circa €

- 0,5 mln.; inoltre, CP_7 aveva continuato ad esercitare l'attività d'impresa, effettuato investimenti estranei all'oggetto societario (acquisto di un elicottero leggero per € 70.761,00), e omesso di consegnare alla Liquidatela i libri e scritture contabili;
- b) i componenti del CdA, in carica al 28/6/2018 sino alla dichiarazione di fallimento o alla messa in liquidazione della società, per omessa vigilanza, omessa consegna dei libri contabili e illecita prosecuzione dell'attività societaria malgrado il sopraggiungere della causa di scioglimento;
 - c) i componenti del Collegio Sindacale, in carica al 28/6/2018 sino alla dichiarazione di fallimento o alla messa in liquidazione della società, per i fatti e le omissioni del CdA, per non aver vigilato sull'operato di quest'ultimo, non averne rilevato le violazioni e per non aver reagito dinanzi ad atti illegittimi, non evitando o limitando il danno derivato alla società ed ai creditori sociali;
 - d) il Liquidatore, per: non essersi attivato per rimediare alle illegittimità; non aver consegnato alla Curatela i libri e le scritture contabili e non averle fornito spiegazioni sulla precedente attività gestoria e sull'acquisto del software "USCE", impedendo agli organi della procedura concorsuale di ricostruire la situazione patrimoniale dell'ente e ostacolando la liquidazione dell'attivo; peraltro, egli aveva partecipato al programma ordito da CP_7 e CP_6 della CP_6 tale da ingenerare il timore che potessero compiere atti volti a depauperare il proprio patrimonio;
 - in ordine al quantum del danno, l'applicazione del criterio della differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura, pari ad oltre € 3.100.000,00, in ragione dell'omessa consegna delle scritture contabili relative agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.

Premesso ciò, la ricorrente chiedeva con decreto *inaudita altera parte* o, in subordine, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti *"autorizzare il sequestro conservativo di tutti i beni, mobili ed immobili, nonché dei crediti, anche presso terzi, e/o quote e/o partecipazioni sociali, fino alla concorrenza di € 3.100.000,00 (...), nei confronti dei Signori: 1) Controparte_7 (...), a suo tempo, Presidente del CdA della Parte_2 ; 2) Controparte_6 CP_6), liquidatore della Parte_2 ; 3) Marina Cordopatri (...), a suo tempo, membro del Consiglio di Amministrazione della Parte_2 ; 4) CP_4 (...), a suo tempo, membro del Consiglio di Amministrazione della Parte_2 ; 5) Controparte_2 (...), a suo tempo, membro del Collegio Sindacale della Società EPS a r.l. in CP_6 Co* 6) Controparte_1 (...), a suo tempo, membro del Collegio Sindacale della Società Part CP_12 Co e; 7) CP_3 (...), a suo tempo, membro del Collegio Sindacale della Società Part CP_12 Co quale cautela dell'instauranda azione di merito per sentirli condannare, previo accertamento delle rispettive responsabilità, in via solidale tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla Liquidazione Giudiziale 241/2023 di [...] CP_13 e, ad oggi quantificati nell'importo di € 3.100.000,00 oppure in quello maggiore che dovesse risultare all'esito del giudizio di merito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".

^^^^^^

-Si costituiva, Controparte_1 , esponendo:

- l'inesistenza del *fumus boni iuris*, attesa l'assenza di condotte omissive e/o negligenti, poiché dalla costituzione (04.06.2016) alla revoca (09.06.2020) il collegio sindacale aveva sempre vigilato sulla correttezza dell'amministrazione, come desumibile dal libro dei verbali;
- l'assenza di responsabilità di CP_1, anche a titolo di concorso colposo, in relazione a:
- a) il simulato aumento del capitale sociale da parte di Controparte_9 infatti, l'organo di controllo non poteva accedere alla documentazione relativa ai rapporti di c/c intrattenuti da CP_7 Tes_1 e Controparte_9 e dall'esame della documentazione della CP_8 le operazioni apparivano coincidenti con quanto deliberato dall'assemblea;
- b) il simulato incasso di € 1.500.000,00 da parte della Europe Contact S.r.l., di cui la Curatela aveva avuto contezza, solo dopo aver esaminato la documentazione relativa ai rapporti di c/c della Europe Contact S.r.l. e di CP_7 che era inaccessibile al Collegio Sindacale;
- c) il fittizio acquisto del software USCE e l'illegittima capitalizzazione dei lavori ad esso relativi, poiché il suo acquisto si era reso necessario, in virtù dell'ampliamento dell'oggetto sociale;
- d) l'omessa svalutazione dei crediti vantati verso il Comune Parte_4, la CP_14 [...] e la Seven S.r.l. per € 3.635.724,00; invero, il Collegio Sindacale aveva evidenziato agli organi amministrativi l'incertezza di tali crediti e non esistevano indici di rischio, per cui il l'organo di controllo avrebbe dovuto svalutarli;
- la sussistenza di un limite alla responsabilità patrimoniale dei sindaci, introdotto dalla L. n. 35/2025; tale legge, entrata in vigore il 12.04.2025, era applicabile anche ai fatti pregressi; CP_1 aveva percepito compensi pari ad € 1.068,80 per il 2016, € 1.068,80 per il 2017 ed € 1.560,00 per il 2018; secondo la ricorrente le condotte dannose risalivano al 2017 e al 2018; pertanto, CP_1 avrebbe dovuto rispondere per danni non eccedenti € 39.432,00;
- l'inesistenza del *periculum in mora*, poiché la Curatela non aveva dedotto e provato la sopravvenuta incapienza del patrimonio del CP_1, né la sua volontà di sottrarsi al pagamento del debito, diminuendo il proprio patrimonio attraverso atti di gestione; inoltre, la Curatela non aveva dimostrato la proprietà di alcuna garanzia patrimoniale aggredibile;
- la polizza per responsabilità professionale con limite di indennizzo di € 2.000.000,00.

Premesso ciò, il Sig. CP_1 chiedeva:

- in via principale, rigettare la domanda di autorizzazione al sequestro preventivo avanzata ai sensi dell'art. 671 c.p.c. dalla Liquidazione Giudiziale n. 241/2023 Parte_2 nei confronti del Dott. Controparte_1 per carenza dei presupposti di legge; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avanzata dalla Liquidazione Giudiziale n. 241/2023 Parte_2, limitare il sequestro conservativo nei confronti del Dott. Controparte_1 fino alla concorrenza della somma di € 39.432,00. Il tutto, con vittoria di spese e compensi per il presente procedimento".

^^^^^^

Si costituiva, Controparte_2, deducendo:

- la prescrizione dell'azione, poiché: ex art. 2949, co. 2, c.c. l'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali verso gli amministratori (e i sindaci) si prescriveva in cinque anni; detto termine era iniziato a decorrere il 9.06.2020, quando l'assemblea aveva constatato la causa di scioglimento e messo in liquidazione della società; tuttavia, l'azione di responsabilità era stata notificata con il ricorso cautelare solo il 15.07.2025, quando il termine era già spirato;
- l'infondatezza della domanda cautelare, poiché la ricostruzione avversa era parziale; invero, il Collegio Sindacale, presieduto da CP_2, era stato nominato il 12.12.2016 ed era

- rimasto in carica fino al 09.06.2020, allorché l'assemblea ne aveva deliberato la revoca; pertanto, l'organo di controllo non era responsabile per fatti verificatisi dopo tale data;
- l'insussistenza del *fumus boni iuris* in relazione alla frode bancaria, poiché: il Collegio Sindacale aveva sempre adempiuto con diligenza all'attività di controllo e vigilanza, poiché aveva partecipato alle riunioni degli organi sociali, svolgendo verifiche periodiche e consigliando il Presidente e il CdA a modificare le decisioni poco chiare o pregiudizievoli; interpellato gli amministratori, ricevendo rassicurazioni circa la mancanza di cambiamenti nel sistema contabile ed amministrativo e l'omessa realizzazione di operazioni estranee all'oggetto sociale; convocato varie riunioni, al fine di informare gli organi sociali sullo squilibrio finanziario insorto tra il 2019 e il 2020, sollecitando il CdA ad adottare le opportune misure correttive; al Collegio Sindacale l'aumento di capitale appariva regolarmente versato e l'acquisto del software USCE regolarmente pagato; pertanto, non sussistevano né la colpa *in vigilando*, né il nesso di causalità tra la condotta dell'organo e il danno lamentato; invero, il danno era stato provocato dalla condotta fraudolenta dell'amministratore, che aveva agito all'insaputa dei Sindaci, interrompendo ogni nesso causale con il loro operato; inoltre, le violazioni non erano macroscopiche, ma abilmente occultate; dunque, l'organo, sprovvisto di poteri investigativi sui conti di terzi e disponendo dei soli documenti sociali, non avrebbe potuto scoprire la frode ordita da CP_7 basata su flussi finanziari esterni alla società; d'altronde, la ricostruzione della Curatela si basava su informazioni ottenute ex post grazie alle indagini della Procura nel giudizio penale n. 50011/2024, inaccessibili ai sindaci;
 - l'insussistenza della responsabilità circa la svalutazione dei crediti e l'omessa consegna alla Curatela dei libri contabili, giacché: il Collegio Sindacale non era tenuto alla svalutazione dei crediti; inoltre, CP_2, quale Presidente del Collegio Sindacale, aveva risposto prontamente alle richieste del Curatore del 30.08.2023 con mail 02.09.2023, precisando che il libro dei verbali del Collegio Sindacale era stato consegnato al liquidatore il 09.02.2022, e che ogni altro libro e scrittura contabile era nella detenzione dell'organo amministrativo;
 - la mancanza del *periculum in mora*, giacché ricorrente non aveva fornito alcun elemento dal quale desumere il fondato timore che CP_2 potesse compiere atti dispositivi volti a sottrarre i propri beni alla garanzia del presunto credito; inoltre, la quota del 16,67% detenuta nel capitale della Controparte_15 ammontava a circa € 2.000,00;
 - la temerarietà della lite.

Tutto ciò premesso, Controparte_2 chiedeva:

“- in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità promossa dalla Curatela nei confronti del Dott. Controparte_2 e, per l'effetto, rigettare il ricorso; - in via principale e nel merito: rigettare integralmente il ricorso per sequestro conservativo proposto dalla Liquidazione Giudiziale n. 241/2023 Parte_2 [...] , per insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; - in ogni caso: condannare la ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria, al pagamento di una somma da liquidarsi in via equitativa; Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.

^^^^^^

Si costituiva in giudizio anche CP_3 deducendo:

- che la resistente era stata nominata sindaco effettivo il 12.12.2016;
- che il ruolo di sindaco con incarico di revisione si era esaurito con il bilancio chiuso al 31/12/2017 e il ruolo di solo sindaco si era esaurito con il bilancio chiuso al 31/12/2018;

- la prescrizione dell'azione, ex art. 2407 co. 4 c.c., per essere trascorsi più di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'art. 2429 c.c.;
- l'insussistenza del *fumus boni iuris*, poiché la CP- aveva vigilato correttamente sull'operato degli amministratori, garantendo la corretta gestione dell'azienda, controllando la regolare tenuta della contabilità, verificando l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, presentando le relazioni all'assemblea dei soci per i bilanci degli anni 2016 e 2017 (in qualità di sindaco con incarico di revisione) e del 2018 (in qualità di sindaco);
- l'estraneità della CP- alle operazioni contestate, poiché:
 - a) il simulato aumento di capitale sociale non poteva essere accertato *ex ante* dai sindaci con gli strumenti in loro possesso, disponendo solo dei documenti contabili;
 - b) l'acquisto del software USCE si era reso necessario in ragione dell'ampliamento dell'oggetto sociale e l'ente aveva pagato con bonifici riscontrati sul conto corrente;
 - c) la rappresentazione di ricavi per € 1,5 mln nei confronti di Europe Contact S.r.l., poiché il carosello contabile era così ben orchestrato, da non aver ingenerato dubbi nei sindaci;
 - d) l'omessa svalutazione dei crediti nei confronti del Controparte_16, della CP_14 e della Severn S.r.l., poiché, nel periodo in cui la CP- era stata sindaco, non sussistevano i presupposti per svalutare tali crediti litigiosi, in quanto solo dopo il 2018 e le dimissioni della resistente dal Collegio Sindacale era sorto un contenzioso su tali crediti;
 - e) l'illegittima capitalizzazione di "lavori in conto su ordinazione relativi al software USCE", poiché essa interessava il bilancio 2018, allorché la CP- non era più revisore, in quanto il 28/06/2018 l'attività di revisione era stata demandata alla Mazars Italia S.p.a.;
- l'insussistenza di una responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1223 c.c., poiché la Curatela non aveva provato l'inadempimento dei doveri di sindaco, né il nesso di causalità con il danno;
- l'insussistenza di una responsabilità solidale dei sindaci con i componenti del CdA;
- la limitazione della responsabilità dei sindaci ex art. 2407 co. 2 c.c., in ragione del quale la CP- avrebbe risposto solo per € 15.000,00, ammontando il suo compenso a € 1.000,00 annui;
- l'esistenza di una polizza professionale stipulata dalla CP- che copriva integralmente i danni;
- l'insussistenza del *periculum in mora*, poiché la CP- era già gravata da debiti importanti, riguardanti il patrimonio immobiliare, mentre gli immobili indicati nel ricorso erano gravati da ipoteca volontaria e non avrebbero giovato all'attivo della liquidazione giudiziale;
- l'erronea determinazione del *quantum*.

Ciò premesso, CP_3 chiedeva:

“in via principale e nel merito rigettare la domanda di autorizzazione di sequestro conservativo proposta nei confronti della Dottoressa CP_3 in quanto inammissibile per mancanza dei presupposti di cui all'art. 671 c.p.c. e/o manifestamente infondata in fatto ed in diritto; - in via subordinata, si eccepisce la prescrizione quinquennale ex art. 2407 comma 4 c.c. - in via ancor più gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avanzata dalla parte ricorrente, limitare il sequestro conservativo nei confronti della Dott.ssa CP- fino alla concorrenza della somma di € 15.000,00. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario”.

^^^^^^

Si costituiva, in giudizio altresì CP_4, deducendo:

- la prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori: invero, laddove si fosse considerato come *dies a quo* il momento della manifestazione del danno, il termine di prescrizione avrebbe iniziato a decorrere dal 2017, allorché si era verificata la perdita del capitale sociale e del patrimonio netto, o al più tardi, dal 18/7/2018, ossia dal deposito nel registro delle imprese del bilancio al 31/12/2017; pertanto, il termine quinquennale sarebbe decorso già il 31/12/2022 o, al più tardi, il 18/7/2023; anche qualora si fosse considerato come *dies a quo* il 31/12/2018 oppure il 25/9/2018, data del deposito del relativo bilancio in Camera di Commercio, l'azione si sarebbe prescritta, poiché CP_4 era cessato dalla carica di Consigliere d'Amministrazione il 9/6/2020 e il termine quinquennale era scaduto il 9/6/2025;
- l'insussistenza del *fumus boni iuris* in ordine alle operazioni fittizie di aumento del capitale sociale, acquisto del software e vendite di servizi alla Europe Contact s.r.l., in quanto erano condotte attribuibili al solo CP_7 in complicità con Tes_1
- l'insussistenza del *fumus boni iuris* in ordine a:
 - a) l'omessa consegna dei libri contabili, poiché CP_4 non ne aveva ricevuto richiesta;
 - b) l'omessa vigilanza, poiché: l'aumento del capitale sociale e l'acquisto del software non costituivano operazioni sospette; pertanto, in mancanza di elementi sintomatici di irregolarità, i Consiglieri di amministrazione privi di deleghe non erano tenuti a svolgere indagini; quand'anche essi avessero consultato la contabilità della Parte_2 non avrebbero ravvisato nulla di anomalo; pertanto, essi non avrebbero potuto accertare condotte fraudolente, né avrebbero avuto gli strumenti per farlo;
 - c) l'omessa vigilanza sulla mancata svalutazione di crediti inesigibili, poiché la Curatela non aveva provato l'inesigibilità dei crediti, né di aver compiuto iniziative volte al loro recupero;
 - d) la cessione alla Sogeea Advisory S.r.l., poiché questa era avvenuta il 19/6/2020, ossia dopo la messa in liquidazione della Parte_2 e la sua cessazione dalla carica in data 9/6/2020;
- l'insussistenza del *periculum in mora*, poiché la Curatela: aveva atteso due anni prima di promuovere la domanda cautelare; non aveva indicato quali erano le circostanze integranti il *periculum in mora* relativo alla posizione di CP_4 non aveva indicato il valore del patrimonio di CP_4 limitandosi a dedurre l'inadeguatezza al soddisfacimento del credito; non aveva dimostrato che il resistente aveva diminuito la garanzia del credito; non aveva dimostrato la sussistenza del *periculum in mora* con riferimento a tutti i convenuti.

Premesso ciò, CP_4 chiedeva:

“il rigetto del ricorso per sequestro conservativo ante causam proposto dalla Liquidazione Giudiziale Parte_2 in quanto il diritto è prescritto, mancano i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora e infondato e non provato. Con vittoria di spese e compensi e oneri accessori del procedimento”.

^^^^^^

Si costituiva in giudizio altresì CP_6 della CP_6 esponendo:

- l'insussistenza del *fumus boni iuris*, poiché: il resistente era stato nominato liquidatore solo a settembre 2020; la Curatela non aveva indicato le ragioni per cui egli fosse responsabile; invero, egli non aveva partecipato alle operazioni del 2017 e non ne era a conoscenza; infatti, costui non avrebbe potuto avvedersi della simulazione dell'aumento del capitale e dell'acquisto del software, effettuata da CP_7 poiché non disponeva della documentazione necessaria; la Curatela aveva desunto che il Liquidatore fosse complice di

- CP_7** dal fatto che egli era divenuto anche proprietario delle quote della **CP_9** [...] (già di proprietà del **CP_7** , società che possedeva oltre il 96% delle quote della **Parte_2** tuttavia, detta circostanza non indicava una complicità per azioni compiute anni prima e ignorate; peraltro, il resistente non era responsabile della mancata consegna della documentazione societaria, poiché aveva frornito al Curatore la documentazione a partire dal settembre 2020, ovvero dalla sua nomina; inoltre, la Curatela non aveva dimostrato che le attività compiute dal resistente, da settembre 2020 al fallimento, avessero determinato o aggravato la situazione debitoria della società e impedito al Curatore di recuperarne l'attivo; oltre a ciò, la Curatela non aveva indicato in che modo il ritardo nella dichiarazione di fallimento, a seguito della condotta del Liquidatore, avesse danneggiato i creditori e quale fosse il danno paventato; infine, la Curatela non aveva provato che una diversa condotta del Liquidatore avrebbe impedito le condotte contestate;
- l'insussistenza del *periculum in mora*, poiché la Curatela non aveva indicato alcuna ragione di urgenza relativa al resistente, che, peraltro, era proprietario solo per il 50% dell'immobile indicato nel ricorso (un villino in Santa Teresa di Gallura);
 - l'erronea quantificazione del danno, perché generica ed effettuata secondo un criterio applicabile al resistente, che aveva gestito l'ente per un periodo limitato.

Premesso ciò, **CP_6** della **CP_6** chiedeva: *"il rigetto della domanda nei suoi confronti, per mancanza dei presupposti tutti di legge. Con vittoria di spese"*.

^^^^^^

Si costituiva in giudizio anche Marina Cordopatri, deducendo:

- di essere stata amministratore senza deleghe di **Part** dal 27.06.2016 al 25.08.2019;
- l'inammissibilità del ricorso, poiché la ricorrente aveva agito avverso gli ex amministratori, il liquidatore e i sindaci, chiedendone il sequestro per il medesimo importo, senza individuare gli specifici addebiti e i danni imputabili a ciascuno;
- l'incompetenza del giudice adito, stante la clausola compromissoria prevista dallo statuto;
- la prescrizione dell'azione di responsabilità, poiché Cordopatri era cessata dalla carica di amministratore il 25.08.2019 e il ricorso cautelare era stato notificato il 15.07.2025;
- la carenza del *fumus boni iuris*, poiché era infondato l'addebito relativo:
- a) all'omesso controllo sull'operato del **CP_7** relativo all'aumento del capitale sociale e all'acquisto del software; infatti, la Cordopatri rivestiva il ruolo di consigliere privo di delega; pertanto, ella non era gravata da obblighi di vigilanza o controllo dell'operato dell'amministratore delegato, né le competevano poteri ispettivi; quindi, ella non aveva accesso ai conti della società; quand'anche avesse controllato i conti correnti bancari, ella non avrebbe potuto scoprire le operazioni compiute dal **CP_7** infatti, tale condotta avrebbe potuto essere appurata solo esaminando i conti correnti intestati a **CP_7** **Tes_1** e alla **Controparte_9** di cui la resistente non disponeva; inoltre, l'acquisto del software rientrava nell'oggetto sociale e il valore di € 4,1 milioni appariva congruo;
- b) all'omessa svalutazione dei crediti vantati da **Part** nei confronti di **Controparte_16** , **CP_14** e Seven S.r.l., considerato che i debitori erano capienti e non vi erano informazioni fatte pervenire all'esponente che potessero far presumere alcuna inesigibilità;
- c) alla mancata consegna dei libri contabili, poiché la Cordopatri aveva rassegnato le dimissioni anteriormente alla liquidazione giudiziale e alla liquidazione volontaria;

- d) alla sottrazione dell'azienda alla società, poiché essa era intervenuta dopo la messa in liquidazione, sicché non era imputabile alla esponente.
- la carenza del *periculum in mora*, poiché: l'esponente non aveva realizzato attività volte al depauperamento del proprio patrimonio; non sussisteva alcuna sproporzione tra il patrimonio e il preteso credito, giacché il patrimonio immobiliare dell'esponente risultava capiente, ammontando a € 1.540.463,00, e la garanzia patrimoniale si sarebbe elevata a € 5.021.518, se si fossero aggiunti i patrimoni immobiliari di CP_4 CP e CP_6 ; la Procedura non aveva agito avverso la società di revisione (Mazars S.p.A.), consapevole della capienza del patrimonio della stessa e della Compagnia di assicurazione che la garantiva.

Tanto premesso, Marina Cordopatri chiedeva:

"(...) rigettare la richiesta cautelare ex art. 671 c.p.c. avanzata dalla LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 241/2023 Parte_2 , in quanto inammissibile e infondata, in fatto e in diritto, e comunque non provata. Con vittoria dei compensi, oltre rimborso forfetario, I.VA. e C.A.P. come per legge». Con espressa riserva di ogni azione (anche di regresso) e domanda, anche risarcitoria".

^^^^^^

Si costituiva in giudizio, altresì, Controparte_7 deducendo:

- la carenza del *fumus boni iuris*, stante:
- a) l'inesistenza di responsabilità di CP_7 quale presidente del CDA per *mala gestio*, poiché il CdA aveva sempre agito a tutela dell'interesse sociale; invero, le decisioni erano state assunte collegialmente, in base alle informazioni disponibili e con la consapevolezza della crisi di liquidità; le scelte gestionali rientravano nell'alveo della *business judgment rule*; la Curatela non aveva provato che tali decisioni fossero palesemente irrazionali, arbitrarie o assunte in conflitto di interessi, sicché esse non potevano essere sindacate dal Giudice;
- b) la legittimità dell'aumento di capitale e dell'acquisto del software USCE: invero, l'aumento di capitale della CP_8 era stato deliberato dall'assemblea dei soci il 14.11.2017 e attestato da verbale notarile, il quale aveva accertato che la Controparte_9 aveva sottoscritto l'aumento per € 4.100.000,00; i bilanci degli esercizi 2017 e 2018 erano regolari, nonché approvati dall'assemblea dei soci e sottoposti al vaglio degli organi di controllo; il software era necessario alla gestione telematica delle pratiche di condono edilizio; il suo acquisto era avvenuto a conclusione di una controversia con il Tes_1 definita tramite un accordo di mediazione, ove il valore del programma era stato determinato in € 4.100.000,00 in base a una perizia giurata; detto acquisto non aveva comportato alcun esborso per la società, poiché era stato finanziato da CP_7 tramite la CP_9 con un conferimento di € 4.100.000,00; l'operazione era stata economicamente neutra per la società, che non aveva subito distrazione di risorse; CP_7 non ne aveva tratto alcun profitto; il conseguimento di ricavi per € 1,5 milioni dalla Europe Contact S.r.l. non era simulato; invero, tali ricavi provenivano dai pagamenti delle fatture per attività svolte dalle aziende, effettuati con bonifici tracciati, e non mediante operazioni di "postagiorno"; tali operazioni miravano a sostenere la continuità aziendale; inoltre, la Curatela non aveva provato in che modo esse avrebbero diminuito la garanzia patrimoniale per i creditori;
- c) l'insussistenza dell'occultamento della causa di scioglimento e dell'illecita prosecuzione dell'attività: la crisi di liquidità era rappresentata nelle note integrative ai bilanci, sottoposte

- al Collegio Sindacale e alla società di revisione; la decisione di non porre l'ente in liquidazione non mirava ad occultare le perdite, ma a preservare la continuità aziendale;
- d) la mancata dissipazione del patrimonio sociale: l'acquisto dell'elicottero era strumentale all'attività di aerofotogrammetria per il monitoraggio dell'abusivismo edilizio; l'operazione era stata vantaggiosa, giacché: finanziata da CP_7 senza alcun esborso da parte della società; il prezzo di acquisto di € 70.761,00 era inferiore ai valori di mercato; la successiva vendita dell'aereo per € 97.600,00 aveva generato una plusvalenza di quasi il 40%;
 - e) la mancata sottrazione dell'azienda in favore della Controparte_17 giacché: si era trattato di un contratto di affitto di ramo d'azienda, stipulato con atto pubblico notarile del 19/06/2020, per tre anni; l'operazione garantiva i canoni d'affitto alla concedente; il contratto era stato risolto il 4.08.2022, con la restituzione del ramo d'azienda a Parte_2
 - f) la regolare consegna delle scritture contabili al Curatore; invero, atteso che Controparte_6 [...] era stato nominato liquidatore in data 1/9/2020, in tale occasione, CP_7 aveva consegnato a quest'ultimo tutta la documentazione societaria relativa agli esercizi dal 2008 al 2020; da allora CP_7 non aveva più avuto la materiale disponibilità di tali documenti; pertanto, non gli poteva essere imputata la mancata consegna delle scritture contabili, poiché le richieste di consegna avanzate dalla Curatela nel 2023 e 2024 erano state indirizzate a un soggetto che da anni non rivestiva più alcuna carica sociale;
 - l'insussistenza del nesso causale tra le condotte contestate a CP_7 e il danno lamentato, poiché: il dissesto della società non era derivato da una gestione fraudolenta o dissipatoria del resistente, ma dai ritardi nei pagamenti delle PA committenti;
 - l'assenza di dolo: CP_7 aveva agito per salvaguardare la continuità aziendale e l'assenza dell'*animus nocendi* era provata dal fatto che egli aveva immesso nella società liquidità per quasi 6 milioni di euro, direttamente o tramite la Controparte_9
 - l'errata quantificazione del danno: il criterio della differenza dei netti patrimoniali sarebbe stato applicabile solo in via sussidiaria, solo in caso di scritture contabili mancanti o inattendibili; tuttavia, CP_7 aveva consegnato tutta la documentazione contabile al liquidatore; pertanto, la Curatela avrebbe dovuto provare analiticamente il danno, dimostrando il nesso di causalità tra ogni singola condotta e uno specifico pregiudizio economico, onere probatorio che non era stato assolto;
 - l'assenza del *periculum in mora*, poiché la Curatela non aveva allegato elementi concreti da cui desumere il pericolo di perdere la garanzia del credito; d'altronde, CP_7 non aveva mai compiuto atti depauperativi o distrattivi del suo patrimonio; peraltro, la ricorrente non aveva provato la sopravvenuta incapacienza o il sopravvenuto peggioramento della situazione patrimoniale di CP_7 al contrario, il suo patrimonio era capiente e facilmente aggredibile, risultando egli pieno proprietario di tutti gli immobili; peraltro, il suo patrimonio era addirittura aumentato dopo la Liquidazione giudiziale dell'ente;
 - la richiesta ex art. 96 c.p.c. di condanna del ricorrente per lite temeraria.

Premesso ciò, Controparte_7 chiedeva:

“Che il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accerti e dichiari l'inammissibilità, improcedibilità e comunque l'infondatezza del ricorso ex art. 671 c.p.c. promosso dal ricorrente anche per la totale carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge sia in ordine al periculum in mora che al fumus boni iuris. Con vittoria di spese e compensi professionali, nonché condanna dell'odierno ricorrente per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c.”

osserva in diritto:

- ***Sull'inammissibilità della domanda cautelare in ragione della clausola compromissoria***

Preliminarmente, deve respingersi l'eccezione di inammissibilità della domanda cautelare sollevata dalla resistente Marina Cordopatri, in considerazione della clausola arbitrale di cui all'art. 19 dello Statuto della Società, ai sensi del quale *"Tutte le controversie compromettibili tra i soci ovvero tra soci e società e quelle promosse da amministratori e liquidatori ovvero nei loro confronti sono devolute a un Collegio di tre Arbitri nominati dal Presidente del Tribunale del circondario ove ha sede la società. Le parti d'accordo possono devolvere la controversia, anziché al Collegio di cui sopra, a un Arbitro Unico, nominato dal Presidente del medesimo Tribunale. La sede dell'arbitrato è in Roma. Gli Arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno"*.

L'eccezione è infondata, in quanto la clausola compromissoria contenuta nello statuto della Società non è applicabile all'azione di responsabilità proposta dal Curatore nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 146 l.f. (ora art. 255 CCII), nella quale, come noto, confluiscono l'azione sociale ex art. 2393 c.c. e l'azione dei creditori ex art. 2394 c.c. ciò in ragione del carattere unitario ed inscindibile dell'azione (Cass. Civ., 23 luglio 2020, n. 15830; Cass. Civ., n. 34819/2023).

^^^^^

- ***Presupposti del sequestro conservativo:***

Giova premettere che - ai sensi dell'art. 671 c.p.c.- il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.

Per la concessione dell'invocato provvedimento cautelare è, quindi, richiesta la coesistenza dei due requisiti (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. lav., 03/02/1996, n. 927) del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, intesi, il primo, come dimostrazione della verosimile esistenza del credito per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario e prognostico, la probabile fondatezza della pretesa creditoria e, il secondo, come timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore.

^^^^^

- ***Natura dell'azione esercitata dal Fallimento:***

Ciò posto, la domanda cautelare in esame è stata proposta *ante causam*, al fine di garantire la fruttuosità della domanda risarcitoria che la Liquidazione giudiziale ha prospettato di voler proporre nei confronti degli amministratori della società, dei componenti del Collegio Sindacale e del liquidatore, a seguito dei danni dagli stessi cagionati al patrimonio sociale.

Orbene, quanto alla natura dell'azione esercitata dal **Parte_5**, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui - per effetto del fallimento di una società di capitali - le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. (ante riforma) confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977), all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 146 l. fall., che può, conseguentemente,

formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità di questi verso la società (artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394, 2407 c.c., cfr., altresì, per tutte, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488).

Ebbene, l'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo. La norma di cui all'art. 2392 c.c. struttura, quindi, una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente sia dal richiamo, contenuto nel primo comma della disposizione menzionata, alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità) sia dalla circostanza che il secondo comma consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa.

Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione de qua consegue che, mentre sull'attore (società o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l'onere di dedurre le violazioni agli obblighi e dimostrare il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti. In altre parole, l'inadempimento si presumerà colposo e, quindi, non spetterà al curatore fornire la prova della colpa degli amministratori, mentre spetterà al convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (cfr., in questo senso, Cassazione civile, sez. I, 24 marzo 1999, n. 2772; Trib. Roma, 8 maggio 2003; Cassazione civile, sez. I, 22 ottobre 1998, n. 10488).

Di contro, l'azione spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (cfr., Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488; Cass. 28 novembre 1984, n. 6187; Cass. 10 giugno 1981, n. 3755).

^^^^^^

3 – L'eccezione di prescrizione:

L'eccezione di prescrizione sollevata non appare fondata.

Ed invero, seppure la sola azione sociale di responsabilità si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica, rimanendo la prescrizione sospesa finché questi ricopre il suo ufficio, ai sensi dell'art. 2941, n. 7 c.c., nel caso di esercizio cumulativo di detta azione con quella prevista dall'art. 2394 c.c., il curatore può beneficiare del più ampio termine prescrizionale consentitogli da quest'ultima azione, atteso il carattere di unitarietà ed inscindibilità della domanda proposta (cfr., la già richiamata Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977).

Ebbene, la specifica azione di cui si discute è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, visto unitariamente come garanzia e dei soci e dei creditori sociali; essa sorge, ai sensi dell'art. 2394, secondo comma, c.c., non al tempo dei fatti costituenti violazione degli obblighi incombenti ad amministratori e liquidatori, bensì nel momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei creditori della società e si trasmette al curatore nel caso di fallimento sopravvenuto (Cassazione civile, sez. I, 7 novembre 1997, n. 10937). Da ciò deriva che la prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2949, secondo comma, c.c., decorre dal momento in cui si verifica l'insufficienza del patrimonio sociale: momento che, non coincidendo necessariamente con il determinarsi dello stato di insolvenza, può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento (cfr., per tutte, Cassazione civile, 28 maggio 1998, n. 5287; Cassazione civile, sez. un., 6 ottobre 1981, n. 5241; Cassazione civile, 5 luglio 2002, n. 9815). Tuttavia, al fine di costituire il momento iniziale di decorrenza della prescrizione, l'insufficienza in argomento - intesa come eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa o insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti della società - deve presentarsi come oggettivamente conoscibile dai relativi creditori (cfr., sul punto specifico, Cassazione civile, 25 luglio 2008, n. 20476; Cassazione civile, 18 gennaio 2005, n. 941).

La giurisprudenza ha, poi, precisato che l'onere della prova della preesistenza al fallimento dello stato di insufficienza patrimoniale della società spetta al soggetto che, convenuto in giudizio a seguito dell'esperimento dell'azione di responsabilità, eccepisca l'avvenuta prescrizione della stessa azione (cfr. Cassazione civile, 28 maggio 1998, n. 5287; Cassazione civile, 25 luglio 1979, n. 4415).

Nel caso in esame l'eccezione di prescrizione deve ritenersi infondata, in quanto non può ritenersi fornita la prova da parte dei resistenti della sussistenza di indici univoci e oggettivi dell'insufficienza patrimoniale in data antecedente l'apertura della liquidazione giudiziale, con la conseguente decorrenza dei termini di prescrizione solo da tale momento (23/06/2023).

^^^^^^

– Le condotte di mala gestio dedotte dalla parte ricorrente:

Tanto chiarito in punto di diritto ed in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, la domanda cautelare di sequestro conservativo può trovare accoglimento, nei limiti di seguito esposti.

In particolare, la ricorrente ha contestato i seguenti addebiti:

A) a **CP_7** Presidente del CdA:

- 1) aver occultato il verificarsi di una causa di scioglimento mediante artifici contabili (simulato aumento di capitale sociale per € 4,1 milioni da parte della **Controparte_9** acquisto fittizio del software USCE; fraudolenta rappresentazione in bilancio di ricavi per € 1,5 milioni nei confronti di Europe Contact S.r.l.; omessa svalutazione di crediti per € 3,6 milioni; illegittima capitalizzazione di "lavori in conto su ordinazione" per € 495.000,00);
- 2) aver proseguito l'attività d'impresa, malgrado il verificarsi di una causa di scioglimento;
- 3) aver effettuato investimenti depauperativi (acquisto di un elicottero per € 70.761,00);
- 4) non aver consegnato alla Liquidatela i libri e scritture contabili;

B) ai membri del CdA:

- 1) non aver vigilato sull'operato del Presidente;
- 2) non aver consegnato i libri e le scritture contabili alla Liquidatela;
- 3) aver proseguito l'attività, malgrado il sopraggiungere della causa di scioglimento;

C) ai sindaci:

- 1) non aver vigilato sull'operato del CdA;
- 2) non aver rilevato le violazioni del CdA e reagito dinanzi agli atti illegittimi;
- 3) non aver evitato o limitato il danno cagionato alla società ed ai creditori sociali;

D) al Liquidatore:

- 1) aver partecipato con CP_7 alla dissimulazione dell'azzeramento del capitale sociale;
- 2) non aver consegnato alla Curatela i libri e le scritture contabili;
- 3) non aver fornito alla Curatela spiegazioni sulla previa gestione e sull'acquisto del software;
- 4) aver impedito alla procedura concorsuale di ricostruire la situazione patrimoniale dell'ente e aver ostacolato la liquidazione dell'attivo;

Orbene, la domanda di sequestro conservativo proposta dalla Liquidazione giudiziale può trovare accoglimento nei limiti che seguono.

^^^^^^

- Invero dall'esame della documentazione acquisita dalla Curatela e segnatamente dai rapporti di c/c postale, del periodo ottobre 2017-giugno 2018, intestati a CP_7 Controparte_9 Parte_2 e Testimone_1 fornitore del software USCE e amministratore della Europe Contact S.r.l. devono ritenersi sussistenti sufficienti elementi per ritenere fondato l'assunto della Liquidazione giudiziale, secondo cui a ottobre-novembre 2017, CP_7 con la complicità di Testimone_1 aveva simulato un aumento di capitale sociale della CP_8 [...] per € 4,1 mln.; l'acquisto da parte della CP_8 da Tes_1 di un software USCE del valore di € 4,1 mln; ricavi della CP_8 per € 1.500.000,00 per vendite di servizi alla Europe Contact S.r.l.
- Più in particolare, dalle risultanze di alcuni conti correnti, il c/c postale n. 001039197940 intestato al Per_1, il c/c postale n. 001039321102 (intestato alla Controparte_9) e il c/c postale n. 001039354764 (intestato alla Parte_2) sussistono elementi sufficienti per far ritenere fondato l'assunto sostenuto dalla liquidazione, e cioè che l'unica somma che risulta essere stata realmente movimentata è la provvista di € 200.000,00, che il Dott. [...] CP_7 ha prelevato dal proprio c/c postale in data 6/10/2017 e che poi, in un brevissimo lasso temporale e segnatamente nei giorni 18, 19, 20, 23, 24, 25 e 26 ottobre 2017, con il favore del Sig. Testimone_1 era stata fatta "girare", in circolarità, sui diversi rapporti di c/c, per ben 21 volte (l'ultima per € 100.000,00);

Invero il 27/11/2017, il Dott. Controparte_7 (traendo la provvista dal proprio c/c postale personale n. 001039197940) accreditava, quale asserito "finanziamento socio", l'importo di € 150.000,00 sul c/c postale della Pt_2 (c/c n. 001039354764, dalla medesima intrattenuto presso l'Ufficio Postale di Roma Settecamini) – ; in pari data, la Pt_2, recepitò il citato pagamento, accreditava detta somma, quale "pagamento a saldo di fatture passive", sul c/c postale della Europe Contact S.r.l. intrattenuto presso l'Ufficio Postale di Roma Settecamini,

di proprietà e amministrata da **Testimone_1** - la Europe Contact Srl, recepito detto pagamento, accreditava identica cifra, quale supposto “pagamento di fatture attive” sul c/c postale della **Pt_2** (c/c n. 001039354764) (cfr. doc. 29); - a questo punto, il medesimo giorno 27/11/2017, la **Pt_2** dava nuovo impulso allo schema di “pagamenti” sopra descritto, ripetendolo 10 volte (cfr. doc. n. 29); - da ultimo, la **Pt_2** ricevette il decimo “pagamento” da Europe Contact Srl, accreditava sul c/c postale del Dott. **Controparte_7** a provvista di € 150.000,00, originariamente fornita da quest’ultimo, con causale “benef. **Controparte_7** per restituzione errato finanziamento socio” – cfr. doc. 27 e 29 .

Dall’esame delle citate movimentazioni è verosimile che nell’anno 2017 e segnatamente nel periodo ottobre-novembre 2017, il Dott. **Controparte_7** con l’ausilio del Sig. **Tes_1** [...] abbia simulato I) un aumento di capitale sociale della **CP_8** (ora Liquidazione Giudiziale n. 241 **Parte_2** per € 4,1 mln., II) l’acquisto della **CP_8** (ora Liquidazione Giudiziale n. 241 **Parte_2** dal Sig. **Testimone_1** di un software “USCE” del preteso valore di € 4,1 mln, III) ricavi fittizi della **CP_8** (ora Liquidazione Giudiziale n. 241 **Parte_2** per € 1.500.000,00 per asserite vendite di servizi alla Europe Contact Srl;

La difesa del **Per_1** pur non contestando la perdita del capitale sociale nel 2017 , ha sostenuto che l’aumento di capitale fu reale e non fittizio. Tuttavia non è stata in grado di documentare la natura reale delle operazioni poste in essere, sostenendo di non disporre della documentazione contabile.

- Appare evidente che l’operazione mirava a dissimulare il dissesto economico in cui la società versava dal 2017; a tale scopo mirava anche l’operazione del 27/11/2017, con cui **CP_7** aveva registrato in bilancio ricavi fittizi per € 1,5 mln..
- Dalla rettifica dei bilanci della **Parte_2** emerge che, al 31/12/2017, l’ente nel 2017 presentava un patrimonio netto per - € 1.012.772,47; quindi, si era verificata la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, n. 4 c.c.. Ciò nonostante, nel 2017 né il CdA né il Collegio Sindacale avevano assunto i provvedimenti.
- La continuazione dell’attività di impresa da parte della società ha causato un aggravamento della perdita del patrimonio sociale, che in ragione dell’omessa consegna delle scritture contabili relative agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, va calcolata nella differenza tra attivo e passivo, ed è quindi pari ad oltre € 3.100.000,00.

Quanto agli altri resistenti, gli altri amministratori e i sindaci devono ritenersi sussistenti elementi sufficienti ad ipotizzare la loro responsabilità almeno a titolo di colpa, per omessa vigilanza.

Invero appare inverosimile che i membri del CdA e i sindaci, in occasione di operazioni così rilevanti sotto il profilo economico finanziario, un aumento di capitale per € 4,1 mln ed contestuale acquisto di un software U.S.C.E. per € 4,4 milioni, non abbiano ritenuto necessario informarsi e controllare la situazione contabile e bancaria della Società (libri e scritture contabili, bilanci e movimentazione dei c/c intestati alla Società), e che conseguentemente non si siano mai avveduti della fatturazione reciproca e contestuale tra la **Pt_2** e la Europe Contact Srl (€ 1,5 mln) e non abbiano mai avanzato dubbi e/o perplessità sull’omessa svalutazione di crediti da anni inesigibili

D'altra parte, è evidente che se solo avessero esercitato il potere di informazione e controllo ad essi spettante avrebbero scoperto la natura fittizia delle operazioni poste in essere. Alla luce di tali considerazioni, è indubbio che i componenti del CdA, al pari del Presidente, e i sindaci sono tutti egualmente responsabili dei danni arrecati alla Società ed ai creditori sociali per l'illecita prosecuzione dell'attività societaria dalla data del 28/6/2018 (data di approvazione del bilancio al 31/12/2017) alla data di messa in liquidazione della stessa (giugno 2020).

La richiesta cautelare non può essere accolta nei confronti del liquidatore **CP_6** della **CP_6**. La circostanza di aver ommesso di consegnare alla Curatela i libri e le scritture da quest'ultima richiesti e non averle fornito spiegazioni in merito alla precedente attività gestoria ed al preteso acquisto del software "USCE" non è direttamente causativa di danno. Nemmeno gli altri elementi evidenziati dalla ricorrente, come l'acquisto dell'azienda del **CP_7** sono sufficienti a ritenere che il liquidatore fosse partecipe dell'illecito posto in essere in precedenza dagli organi sociali.

– Sul periculum in mora:

Giova premettere che - ai sensi dell'art. 671 c.p.c.- il giudice può autorizzare il sequestro conservativo su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito. Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che questo aspetto non deve consistere nel mero timore soggettivo del creditore di perdere le garanzie del proprio credito, ma deve concretarsi in una situazione di pericolo reale ed oggettiva, evincibile sia da elementi oggettivi (concernenti la sopravvenuta inadeguatezza - qualitativa o quantitativa - del patrimonio del debitore rispetto al presunto credito da tutelare), sia da elementi soggettivi (desumibili dal comportamento del debitore che renda verosimile l'eventualità di un depauperamento del suo patrimonio).

Orbene, n Giova premettere che –ai sensi dell'art. 671 c.p.c.- il giudice può autorizzare il sequestro conservativo su istanza del creditore che *ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito*. Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che questo aspetto non deve consistere nel mero timore soggettivo del creditore di perdere le garanzie del proprio credito, ma deve concretarsi in una situazione di pericolo reale ed oggettiva, evincibile sia da elementi oggettivi (concernenti la sopravvenuta inadeguatezza -qualitativa o quantitativa- del patrimonio del debitore rispetto al presunto credito da tutelare), sia da elementi soggettivi (desumibili dal comportamento del debitore che renda verosimile l'eventualità di un depauperamento del suo patrimonio).

Quindi, a differenza dei provvedimenti ex art. 700 c.p.c., nella disciplina sul sequestro conservativo il legislatore non richiede la sussistenza di un *pregiudizio imminente ed irreparabile*, ma esclusivamente la concreta possibilità che il patrimonio del debitore risulti inadeguato al soddisfacimento del credito.

Orbene, tale situazione di inadeguatezza può ritenersi allo stato sussistente, tenuto conto della entità del danno al patrimonio sociale ed in assenza di prova della capienza dei patrimoni dei resistenti.

^ ^ ^ ^ ^ ^

– Conclusioni:

Quindi, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la Liquidazione Giudiziale n. 241/2023 [...] **Parte_2** va autorizzata ad eseguire il sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e crediti di **Controparte_7** e fino alla concorrenza dell'importo di € 3.100.000,00

Le spese del presente procedimento vanno rimesse al giudizio di merito, da instaurarsi nel termine di giorni 60 dalla sua comunicazione.

P.Q.M.

1) AUTORIZZA la Liquidazione Giudiziale n. 241/2023 **Parte_2** ad eseguire il sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e crediti di **Controparte_1** , **Controparte_2** , [...] **CP_3** , **CP_4** , **Controparte_7** , Cordopatri Marina, fino alla concorrenza dell'importo di € 3.100.000,00;

2) visto l'art. 669-*octies* c.p.c., **fissa** termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti dal giorno di comunicazione della presente ordinanza, per l'inizio del giudizio di merito relativo al diritto in funzione del quale il sequestro è stato concesso;

3) rimette al giudizio di merito la decisione sulle spese del procedimento.

Si comunichi.

Roma, **24.05.2026**

Il Giudice designato

dott.ssa Flora Mazzaro

(Provvedimento sottoscritto con firma digitale)